

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE

ai sensi degli artt. 67 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

per i sigg.ri

DELFIO LOMBARDO, nato a Paternò (CT) il 21/01/1973, C.F. LMBDLF73A21G371T, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6, e

MARIA TIZIANA DI PERNA, nata a Paternò (CT) il 17/08/1978, C.F. DPRMTZ78M57G371K residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6,

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura su atto separato, dal sottoscritto Avv. Nicola Giordani, C.F. GRDNCL87A20G888U, con studio in Pordenone, Piazza Giustiniano 8, e presso il suo studio elettivamente domiciliati, il quale dichiara di voler ricevere la comunicazioni del presente procedimento alla PEC nicola.giordani@avvocatipordenone.it, delegato al presente deposito dal Gestore nominato dott. Renato Murer

= ricorrenti =

Premesso che

- con istanza ex art. 15, c. 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3, trasmessa in data 30/5/2018 dalla professionista incaricata dott.ssa Moretto, i ricorrenti chiedevano all'“OCC del Veneziano” la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di Gestore della Crisi (all. 1);
- con provvedimento dd. 25 gennaio 2019 l' “OCC del Veneziano” nominava quale Gestore della Crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il dott. Renato Murer, con studio in Via 13 Martiri n. 88, San Donà di Piave (VE), facendo pervenire relativo preventivo (all. 2);

- gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ed intendono avvalersi della relativa procedura di cui alla normativa citata, non essendo soggetti a procedure concorsuali diverse da quella in esame;
- gli istanti avevano già depositato presso l'intestato Tribunale proposta di piano del consumatore ex L. 3/2012 dd. 16 marzo 2021 (doc. 3), successivamente rinunciata preso atto della mancata adesione dell'istituto di credito ipotecario al piano proposto con nota dd. 11 maggio 2021 (doc. 4);
- i ricorrenti (marito e moglie) sono conviventi e il loro sovraindebitamento trova comune origine nella contrazione di debiti per esigenze familiari ed è riferibile solidalmente ad entrambi i coniugi, uniti in comunione legale dei beni, di talché la presente istanza viene redatta ai sensi dell'art. 66, d.lgs. cit.; come si vedrà *infra*, i coniugi ricorrenti metteranno a disposizione le proprie masse attive che, pur restando distinte, formeranno un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- i sovraindebitati non sono mai stati esdebitati, né hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come risulterà dal contenuto del ricorso;
- i ricorrenti non hanno posto in essere atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni
- ai fini dell'accesso alla procedura, è stata fornita al professionista nominato tutta la documentazione utile alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale;
- il Gestore della Crisi ha fatto pervenire relazione ai sensi dell'art. 68, cc. 2-3, d.lgs. 14/2019, che si acclude completa dei relativi allegati (all. 5);
- come previsto dall'art. 67, c. 2, d.lgs. 14/2019, la presente proposta di ristrutturazione dei debiti è corredata dalla seguente documentazione:
 - elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (all. 6);

- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (all. 7);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (all. 8);
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (all. 9);
- dichiarazione sostitutiva stato di famiglia (all. 10).

*** **

Informazioni generali sui debitori e situazione patrimoniale

Come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia (all. 10), il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto, oltre che dai medesimi, dal figlio Mattia Emanuele di anni undici. Il figlio Gaetano, di anni venticinque, si è recentemente trasferito ed è attualmente autosufficiente.

Tuttavia, è opportuno sin d'ora evidenziare una circostanza tanto penosa quanto decisiva nella determinazione della situazione di dissesto economico/finanziario della famiglia dei ricorrenti che ha dato luogo al presente ricorso.

Il nucleo familiare dei ricorrenti era infatti in precedenza composto anche dalla figlia Antonina Manuela la quale, nata prematura a Paternò il 26/7/1995, nell'effettuare il richiamo di un vaccino, a soli 17 mesi ha contratto una sindrome cerebrale che ne ha impedito, da lì in avanti, la normale deambulazione.

La figliola, dopo tale episodio, ha infatti avuto costante necessità di ausilii per la deambulazione fino a che, all'età di 16 anni, un sensibile aggravamento dello stato di salute con il manifestarsi di crisi epilettiche l'ha ridotta in sedia a rotelle.

A seguito di detto aggravamento, le spese mediche e fisioterapiche (queste ultime solo in parte a carico del servizio sanitario) hanno subito una forte impennata, con la bambina che oltretutto ha dovuto sottoporsi a diversi ed invasivi interventi chirurgici, tra cui la riduzione dell'esofago e la sua ricostruzione per la nutrizione.

Evidente, pertanto, come la grave patologia che ha tragicamente compromesso le condizioni di salute della figlia e che ha destabilizzato un'intera famiglia abbia rappresentato la causa principale ed imprevedibile di ingenti ma necessari esborsi (spese mediche, fi-

sioterapiche, trasferite per interventi chirurgici, acquisto automezzo attrezzato, ecc.), cui i ricorrenti hanno tentato di far fronte attraverso plurime richieste di prestiti.

La drammatica situazione su esposta si è protratta sino all'11 dicembre 2014, allorché Antonina, solo un anno dopo l'ennesimo intervento chirurgico e a seguito di una crisi respiratoria acuta, è purtroppo venuta a mancare (all. 12).

Sin da subito va inoltre sottolineato il comportamento quantomeno “superficiale” tenuto dai vari istituti di credito / società finanziarie nell'erogare in favore dei ricorrenti numerosi finanziamenti senza adeguate indagini sul merito creditizio e peraltro a breve distanza di tempo tra loro, contribuendo in modo determinante a rendere insostenibili gli impegni per la famiglia dei ricorrenti, più che comprensibilmente assorbiti dalla tragica vicenda da cui sono stati travolti.

In merito, si rimanda a quanto rilevato dal Gestore della crisi nella propria relazione particolareggiata, ai sensi dell'art. 68, c. 3, d.lgs. 14/2019.

Situazione reddituale

Il sig. Lombardo presta attività come operaio con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta “Scarso Romualdo e Figli Srl”, con sede in Ponte San Nicolò (PD) e risulta assunto in data 20/09/2001 con stipendio netto medio mensile pari a circa Euro 1.400,00 (all. 13).

La sig.ra Di Perna è attualmente impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con stipendio di circa 1.000,00 euro mensili (all. 14). Si evidenzia che, per lungo tempo, la sig.ra Di Perna non ha lavorato o, comunque, ha svolto impieghi saltuari con retribuzioni molto contenute.

Come detto, il figlio maggiore Gaetano non vive con i propri genitori e presta la propria attività lavorativa con contratto a tempo determinato, con uno stipendio mensile di euro 1.450,00 circa, che gli consente il proprio mantenimento.

Il figlio minore di dieci anni Mattia Emanuele è, invece, a totale carico dei genitori.

Il nucleo familiare sta inoltre percependo un assegno mensile per il figlio, dipendente dalle risultanze dell'attuale ISEE, pari a circa Euro 200,00; è verosimile, tuttavia, che

tale somma a breve diminuirà, posto che l'ISEE aumenterà grazie al contributo del reddito della sig.ra Di Perna, che solo dall'ultimo anno sta lavorando con regolarità.

Patrimonio immobiliare

I beni immobili di proprietà dei ricorrenti, come risulta dalla visura catastale allegata (all. 15), sono i seguenti:

- 1) comproprietà al 50% di appartamento in Comune di Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27, piano primo, interno 6, e relativa pertinenza (autorimessa), acquistato in data 18/02/2003 (all. 16), così censito: Comune di Vigonovo, censito al N.C.E.U. al Fg. 8 Part. 755 Sub 8 Cat. C/6 Cl. 10 Rendita 40,90 – consistenza 18 mq; Comune di Vigonovo, censito al N.C.E.U. al Fg. 8 Part. 755 Sub 20 Cat. A/3 Cl. 5 Rendita 312,46, superficie catastale 80 mq;
- 2) proprietà del sig. Lombardo di quote di unità immobiliari, in comproprietà con altri soggetti, site in Comune di Paternò (CT) e così censite: F. 61, Part. 1566, Sub 11, Cat. C/2 Cl. 10 Rendita 163,61 – consistenza 48 mq, in comproprietà per 6/162 (locale ad uso magazzino); F. 83 Part. 377, Sub 2, in comproprietà al 50 per cento (lastrico solare) con Lombardo Nunziato, nato a Paternò il 03/02/1975. Quest'ultimo immobile è pervenuto in successione ereditaria.

Per i beni immobili siti in comune di Paternò (CT), attesa la quota di proprietà riferibile al sig. Lombardo e lo stato di conservazione degli stessi, non vi è alcuna concreta possibilità di collocazione sul mercato.

Per quanto riguarda il valore attribuibile alla casa di abitazione e alla relativa pertinenza, site in Comune di Vigonovo, il medesimo è stato oggetto di recente specifica valutazione da parte dell'agenzia immobiliare Da Vinci di Vigonovo (VE), che può garantire una stima affidabile e soprattutto effettiva circa il valore di mercato dell'immobile, operando nel settore e conoscendo la zona ove esso è ubicato (all. 17).

Alla luce di tutti i parametri ivi indicati, il valore dell'abitazione dei ricorrenti e del garage pertinenziale è stato determinato in Euro 64.000,00.

Beni mobili

I beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti consistono negli automezzi Lancia Lybra targata BJ743NW, immatricolata il 30.03.2000 (intestata al sig. Lombardo) e Fiat Grande Punto targata CZ863WE, immatricolata in data 04/01/2006 (intestata alla sig.ra Di Perna); entrambi tali beni, che risultano dalla visura del PRA qui allegata (all. 18), hanno un valore commerciale di poche centinaia di euro e risultano comunque necessari ad entrambi i coniugi per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro e per esigenze di mobilità familiare ordinaria.

I ricorrenti non dispongono di ulteriori attività mobiliari.

Attualmente il nucleo familiare sta utilizzando (all. 19):

- un conto corrente bancario intestato al sig. Lombardo (nr. 205/5324, acceso presso Banco BPM, Agenzia di Padova, su cui viene accreditato lo stipendio di quest'ultimo, con saldo alla data del 24/10/2022 Euro 1.094,87);
- un conto corrente bancario intestato alla sig.ra Di Perna (n. 205/546), acceso presso banco BPM, Agenzia di Padova, su cui viene accreditato lo stipendio di quest'ultima, con saldo alla data del 26/10/2022 Euro 661,13).

*** **

Cause del sovraindebitamento e situazione debitoria

Nel 2003 i ricorrenti hanno acquistato l'attuale casa di abitazione sita in Vigonovo (VE), via Aldo Moro n. 27.

L'anzidetto acquisto, del valore dichiarato di euro 57.000,00 avvenuto con rogito notarile datato 18 febbraio 2003 (all. 16), è stato finanziato con mutuo in pari data di originari euro 97.435,00, concesso dalla Banca Popolare di Verona e Novara Scrl, cui è subentrata nel 2007 la Banca Popolare di S. Geminiano e S. Prospero Spa (all. 20).

Come anticipato, in una situazione finanziaria tutto sommato ordinaria, la tremenda patologia che ha colpito la figlia dei ricorrenti ha rappresentato da subito, oltre che un'inimmaginabile trauma, una costante ed inesorabile fonte di ingenti ma inevitabili spese.

In particolare, con l'aggravarsi delle condizioni cliniche della figliola, oltre alle numerose spese mediche e fisioterapiche (ordinarie e straordinarie) è sorta la necessità di dover

acquistare un mezzo di trasporto appositamente adattato per la carrozzina necessaria al trasporto della ragazza, ovvero un pulmino Mercedes "Viano" targato DZ779AM, acquistato nel giugno 2010 al costo totale di Euro 34.840,00, pagati in unica soluzione con bonifico bancario in data 29/6/2010 (all. 21); la scelta di marca e modello è stata obbligata in quanto esso era al tempo l'unico in commercio a disporre degli spazi idonei al trasporto dei presidi per la deambulazione e dei dispositivi medici necessari alla figlia. Per far fronte al suddetto acquisto, oltre che alle sempre più gravose spese mediche e fisioterapiche, i ricorrenti hanno contratto con B.N.L. in data 4 maggio 2010 un ulteriore mutuo di Euro 60.000 (all.ti 22-23); è stato inoltre surrogato il residuo debito del mutuo contratto con la banca originaria "Banco di San Geminiano e S. Prospero Spa" di Euro 82.395,71 (all.ti 24-25); entrambi i finanziamenti sono stati contratti con durata trentennale.

Contestualmente al mutuo di cui sopra, in data 4 maggio 2010, è stato concesso dalla B.N.L. ulteriore finanziamento, quale "credito personale", di Euro 16.000,00 (all. 26): tale prestito è stato "suggerito" dall'istituto di credito stesso al fine di far stipulare ai coniugi Lombardo-Di Perna due polizze contro morte, infortunio/inabilità/malattia grave e perdita del lavoro (a garanzia dei rispettivi mutui di pari data di cui sopra) con premi unici (finanziati per l'appunto con detto prestito) di complessivi Euro 15.962,58 (Euro 9.236,61 + Euro 6.725,97, all.ti 27-28).

Gli importi richiesti a prestito non sono bastati tuttavia a sostenere i sempre più numerosi ed onerosi esborsi per spese mediche e per le spese di trasferta per gli interventi chirurgici necessari alla figlia disabile, le cui condizioni di salute peggioravano sempre più e, contemporaneamente, ad assicurare una dignitosa quotidianità al nucleo familiare; tanto che, in data 1 marzo 2013, veniva richiesto e concesso dalla Fidelity s.p.a. un ulteriore finanziamento di Euro 19.944,00 (all. 29) (tale ultimo finanziamento risulta estinto in data 7 febbraio 2019).

Per le medesime esigenze sopra rappresentate, in data 29 agosto 2013 veniva richiesto alla Agos Ducato s.p.a. un ulteriore finanziamento di euro 13.276,20 di durata decen-

nale (all. 34) e in data 26 novembre 2013 veniva richiesto alla COMPASS BANCA SPA un ulteriore finanziamento di euro 19.951,36 (all. 35).

Infine, in data 10 aprile 2014 i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto una carta di credito emessa dalla medesima società finanziaria COMPASS, con affidamento di euro 3.000,00 (all. 35).

I ricorrenti non hanno mai potuto fare affidamento su aiuti da parte delle famiglie d'origine per far fronte al crescente ed ingente fabbisogno finanziario necessario alle cure mediche: i genitori del sig. Lombardo sono infatti deceduti antecedentemente ai fatti sopra esposti e quelli della sig.ra Di Perna non sono mai stati in grado di fornire aiuti materiali a causa delle rispettive situazioni economiche familiari.

Nonostante ciò, sino alla fine del 2016 tutti i finanziamenti sono stati onorati regolarmente dai ricorrenti, anche grazie al ricavato della vendita del veicolo -avvenuta nel 2015 per il prezzo di Euro 22.000,00 (all. 30)- a suo tempo acquistato per consentire gli spostamenti della figlia nonché all'aiuto da parte dell'amica di famiglia Spigolon Giuseppina (vedasi bonifico di Euro 20.000 in data 1/8/2016, all. 31).

Successivamente, tuttavia, i debiti contratti hanno iniziato a divenire insostenibili.

In merito all'accumularsi di debiti da parte dei ricorrenti, per la gran parte nei confronti di istituti di credito/società finanziarie, non può non rilevarsi come proprio la "leggerezza" con cui banche e finanziarie hanno continuato a concedere credito ai coniugi Lombardo abbia poi determinato l'attuale situazione di insolvenza della famiglia.

Ed infatti, tutti i mutui/finanziamenti che risultano oggi insoluti sono stati erogati dalle varie società prima che la figlia dei ricorrenti venisse a mancare (dicembre 2014), ovvero in un periodo in cui è facilmente presumibile che costoro fossero completamente assorbiti dalla continua assistenza alla figliola gravemente menomata e non fossero, pertanto, assolutamente in grado di valutare con lucidità l'effettiva entità dei pesi finanziari che andavano accumulandosi, anche considerando che tutti i prestiti sono stati richiesti al fine esclusivo di sostenere le gravose spese necessarie alla cura e all'assistenza della figlia, oltre che per le ordinarie esigenze familiari.

Da quanto esposto emerge evidente l'assenza di colpa dei ricorrenti nella causazione dello stato di sovraindebitamento.

D'altro canto, banche e società finanziarie avrebbero potuto agevolmente accedere a banche dati dalle quali sarebbe emersa la situazione debitoria pregressa la quale, confrontata con i redditi prodotti dal nucleo familiare (rimasti pressoché invariati nel corso degli anni), avrebbe quantomeno sconsigliato l'erogazione di ulteriori prestiti.

*** **

L'ammontare dei debiti complessivi è pari ad Euro 217.691,20, di cui Euro 152.829,39 in linea capitale, meglio dettagliati nel seguente prospetto, nonché indicati nella relazione particolareggiata e nella documentazione allegata al presente ricorso, cui si rimanda integralmente.

ISTITUTO CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO DEL CAPITALE / CREDITO ORIGINARIO	NATURA DEBITO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO QUOTA CAPITALE	IMPEGNO MENSILE NOMINALE
Agenzia Entrate Riscossione (al 7.6.2022)			Debiti erariali	4.855,64	4.855,64	
BNL Spa (al 6.5.2022)	04/05/2010	82.395,71	Mutuo ipotecario	102.631,82	68.733,80	472,60
BNL Spa (al 6.5.2022)	04/05/2010	60.000,00	Mutuo ipotecario	76.240,65	50.701,75	341,05
BNL Spa (al 20.3.2020)	06/05/2010	€ 16.002,59	Finanziam.	17.258,53	13.601,00	96,43
Agos Ducato Spa	28/08/2013	€ 13.276,20	Finanziam.	11.295,00	9.527,64	178,50
Compass Banca Spa (al 16/6/2022)	26/11/2013	€ 12.960,00	Finanziam.	5.227,56	5.227,56	100,53
Comune di Milano			Sanzione C.d.s.	182,00	182,00	

		TOTALE		217.691,20	152.829,39	1.189,11
--	--	--------	--	------------	------------	----------

Tale situazione debitoria dovrà ovviamente essere aggiornata sulla base dei pagamenti che eventualmente interverranno successivamente al deposito del presente ricorso.

Nel dettaglio, le posizioni di debito di cui sopra possono essere così rappresentate:

4.1 Agenzia delle entrate-Riscossione

L'esposizione debitoria dei ricorrenti verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione ammonta a complessivi Euro 4.855,64 (di cui € 4.392,43 per il sig. Lombardo ed Euro 463,21 per la sig.ra Di Perna), ed è rappresentata dai seguenti ruoli (all. 32-33):

Sig. Lombardo:

CARTELLA	ENTE CREDITORE	OGGETTO	ANNO RIF.	NOTIFICA	IMPORTO €
11920130005361460	Regione Veneto	Tassa automobile	2007	20/04/2013	440,65
11920130011871662	Regione Veneto	Tassa automobile	2008	04/03/2014	425,95
11920140012815288	Regione Veneto	Tassa automobile	2009	01/12/2014	416,35
11920150006153037	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2012	08/06/2015	74,84
11920150012000111	Regione Veneto	Tassa automobile	2010	09/10/2015	387,18
11920160006785824	Regione Veneto	Tassa automobile	2011	13/06/2016	407,16
11920160016885220	Regione Veneto	Tassa automobile	2012	1/7/2017	392,79
11920170009121925	Regione Veneto			28/11/2017	386,10
11920180006886264	Regione Veneto			25/10/2018	375,16

11920180019407102	Regione Veneto			28/1/2019	372,62
11920190014950054	Regione Veneto			5/2/2020	364,70
11920210006714159	Regione Veneto			-	348,93
		TOTALE			4.392,43

Sig.ra Di Perna

CARTELLA	ENTE CREDITORE	OGGETTO	ANNO RIF.	NOTIFICA	IMPORTO €
11920160010072461	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2014	26/8/2016	36,75
11920170006369428	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2015	4/11/2017	36,51
1920180011613492	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2016	22/10/2018	35,98
11920190003871128	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2017	7/5/2019	35,62
11920200008084415	Multiente	Vari	2013 - 2018	8/11/2021	252,35
11920200017449515	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2019	25/3/2022	33,05
11920220000337675	Consorzio bonifica Bacchiglione	Consorzio bonifica	2020	-	32,95
		TOTALE			463,21

I ricorrenti avevano delegato in data 16 marzo 2020 il Gestore della Crisi a presentare all'Agenzia delle entrate – Riscossione la richiesta di rateizzazione in 120 rate mensili di euro 19,62 (art. 19-bis, c. 1-quinquies D.P.R. 602/73 e art. 3 decreto MEF del 6/11/2013). La richiesta è stata rigettata con comunicazione nr. del 169893 del 17/03/2020 e con ulteriore comunicazione datata 20/10/2020 (all. 36).

4.2 Mutuo Ipotecario BNL nr. 624452 dell'importo originario di euro 82.395,71

Trattasi di finanziamento per l'acquisto della propria casa di abitazione, di cui al mutuo nr. 624452 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro Spa in data 04/05/2010 per intervenuta surroga con il Banco di San Geminiano e S. Prospero, già subentrato a sua volta nel 2007 alla Banca Popolare di Verona e Novara Scrl (debito originario pari ad euro 97.435,00); tale mutuo, di durata trentennale, è garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 28/02/2003 per euro 194.870,00 sul seguente bene:

Comune di Vigonovo, Via Aldo Moro n. 27, censito al N.C.E.U. al Fg.8 Part. 755 Sub 20 Cat. A/3 Cl. 5 Rendita 312,46 – superficie catastale 80 mq.

Il mutuo è a tasso fisso con TAN del 5,21 %, con un importo rata mensile di euro 472,60; il debito totale residuo (comprensivo di quota capitale, rate insolte e interessi di mora) al 6/5/2022 è di euro 102.631,82, di cui euro 68.733,80 in linea capitale. Mutuatario risulta il sig. Lombardo, mentre la sig.ra Di Perna risulta terza datrice di ipoteca.

Si produce contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento, unitamente alla posizione debitoria risultante dalla diffida da ultimo ricevuta dai ricorrenti (all. 24-25).

4.3 Mutuo Ipotecario BNL nr. 628391 dell'importo originario di euro 60.000

Trattasi di un ulteriore finanziamento per acquisto della medesima prima casa, di cui al mutuo nr. 628391 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro Spa in data 04/05/2010 di durata trentennale garantito da ipoteca volontaria iscritta per euro 120.000,00 sul medesimo bene immobile.

Il mutuo è a tasso fisso con TAN del 5,06%, con un importo rata mensile di euro 341,05; il debito totale residuo (comprensivo di quota capitale, rate insolte e interessi di mora) al 6/5/2022 è di Euro 76.240,65, di cui euro 50.701,75 in linea capitale. Mutuatari risultano entrambi i ricorrenti.

Si produce contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento unitamente alla posizione debitoria risultante dall'atto di precetto notificato ai ricorrenti da parte dell'istituto di credito (all.ti 22-23).

4.4 Contratto di finanziamento BNL nr. CP 893662 dell'importo originario di euro 16.002,59

Trattasi di finanziamento di € 16.002,59 contratto in data 06/05/2010 con la Banca Nazionale del Lavoro Spa, di durata trentennale, per il quale è previsto un rimborso mensile di euro 96,43; il debito totale residuo (comprensivo di quota capitale, rate insolte e interessi di mora) al 20.03.2020 è di euro 17.258,53, di cui euro 13.601,00 in linea capitale. TAN contrattuale 5,95%; si allega la posizione debitoria risultante dalla risposta dell'Istituto di credito alla richiesta di precisazione del credito (all. 26).

4.5 Contratto di finanziamento AGOS DUCATO SPA nr. 48638177/PP dell'importo originario di euro 13.276,20

Trattasi di finanziamento di € 13.276,20 (di cui € 12.000,00 in linea capitale, € 1.096,20 di assicurazione ed € 180,00 per spese di istruttoria) contratto in data 29/08/2013, di durata decennale, con prima rata in data 01/10/2013 e scadenza originaria in data 01/09/2023. Per tale finanziamento è previsto un rimborso mensile di euro 178,50; TAN contrattuale 10,42% TAEG 11,51% Il debito residuo complessivo, comprensivo di quota capitale, rate insolte ed interessi di mora altri addebiti e spese di recupero, alla data del 30/11/2019 è di € 11.295,00; la sola quota capitale ammonta ad € 9.527,64, come risulta dalla posizione debitoria risultante dalla lettera di precisazione del credito inviata dalla finanziaria (all. 34).

4.6 Contratto di finanziamento COMPASS BANCA SPA nr. 13152434 dell'importo originario di euro 12.960,00

Trattasi di finanziamento di € 12.960,00 contratto in data 26/11/2013 della durata di 80 mesi, con prima rata in data 15/12/2013 e scadenza originaria in data 15/07/2020 per il quale era previsto originariamente un rimborso mensile di euro 248,00; TAN fisso contrattuale 13,22% TAEG 14,84.

I ricorrenti sono stati dichiarati decaduti da beneficio del termine in data 31/05/2016; in data 26/07/2016 è stato proposto il rientro dell'intero debito residuo con un piano cambializzato di nr. 120 effetti di euro 100,53 ciascuno, con scadenze a decorrere dal 16/11/2016 ed ultima scadenza 16/10/2026; in allegato il piano di rientro (all. 35).

Il debito residuo alla data del 22/06/2022 è di € 5.225,56. Risultano infatti pagati tutti gli effetti sino al 16/06/2022 (all. 37)

4.7 Verbale di accertamento di infrazione nr. 02868769/2014/1/11 - Polizia Locale di Milano

Verbale di accertamento di infrazione nr. 02868769/2014/1/11 del 17/02/2015 emesso dalla Polizia Locale di Milano, per violazione al Codice della strada; avviso bonario dell'importo totale di € 182,00 per sanzioni, spese di notifica e spedizione.

Spese correnti

Le spese correnti necessarie al dignitoso sostentamento del nucleo familiare ammontano ad euro 1.500,00 mensili (all. 9), quantificate come segue:

DESCRIZIONE SPESA	FREQUENZA	IMPORTO €
Gas riscaldamento e uso domestico consumi medi	Mensile	200,00
Media spese condominiali e idriche	Mensile	120,00
Energia elettrica	Mensile	200,00
Carburante auto a forfait	Mensile	120,00
Telefonia mobile	Mensile	20,00
Assicurazione e bollo auto	Mensile	60,00
Varie spese domestiche e medicinali a forfait	Mensile	150,00

Spese alimentari	Mensile	450,00
Mensa scolastica e attività fisica figlio minore	Mensile	80,00
Altre spese varie e incidenza mensile Tarsu	Mensile	100,00
TOTALE SPESE FAMILIARI MENSILI		1.500,00

*** **

PROPOSTA DI PIANO

Rispetto alla proposta di piano oggetto del precedente ricorso, i debitori possono contare sull'appoggio della Fondazione "Beato Giuseppe Tovini", istituita dalla Diocesi di Verona, che opera, con finalità di solidarietà sociale, nell'ambito dell'assistenza a persone, famiglie o piccole imprese che vengono a trovarsi in difficoltà economiche a causa di disgrazie, malattia o per dissesti economici.

Tra le iniziative concrete poste in essere dalla Fondazione, rientra la prestazione di garanzie a Istituti di credito per un più facile accesso a finanziamenti e prestiti.

Nel caso di specie, grazie all'intermediazione e all'intervento quale garante della Fondazione stessa, è stato possibile ottenere disponibilità da parte di Banca Adria Colli Euganei all'erogazione di un mutuo fondiario di Euro 45.000,00, condizionato all'omologa del presente piano del consumatore, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, oltre che da pegno su beni di proprietà della Fondazione Tovini (all. 38).

Mediante tale provvista, oltretutto all'importo mensile che i ricorrenti si impegnano a mettere a disposizione dei creditori, essi mirano a recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, a seguito delle drammatiche vicende familiari sopra esposte che li hanno condotti al sovraindebitamento.

I ricorrenti auspicano, infatti, di poter stralciare una quota parte dei propri debiti, pur onorandoli nella misura massima possibile in base alla loro situazione patrimoniale e

reddituale, al fine di poter ricominciare a sperare nuovamente in una vita più serena, alla stregua della *ratio* sottesa al d.lgs. 14/2019.

Considerando tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti propongono una ristrutturazione dei propri debiti a norma degli artt. 67 e ss. Del d.lgs. 14/2019, secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle considerazioni che seguono.

In particolare, la presente proposta di ristrutturazione dei debiti prevede che i ricorrenti versino a favore della procedura e quindi a disposizione dei creditori:

- l'importo di Euro 45.000,00 ottenendo mediante il mutuo fondiario di cui si è detto, il quale comporterà un impegno mensile di circa Euro 450,00 per la sua restituzione;
- un importo mensile, derivante dal proprio reddito lavorativo, pari ad Euro 450,00, come di seguito meglio precisato.

Al fine di quantificare la somma messa a disposizione mensilmente dai ricorrenti per la fattibilità del piano del consumatore si consideri che:

- le spese di procedura sono state quantificate nell'importo complessivo di Euro 9.011,26 come segue: (i) compenso spettante al Gestore della crisi, quantificato dall'OCC del Veneziano in euro 6.779,26 (all. 2), oltre al rimborso spese a forfait per euro 150,00 (il compenso anzidetto, alla data del presente ricorso risulta corrisposto per euro 6.000,00), (ii) compenso dell'avv. Nicola Giordani di Pordenone, di cui al preavviso di fattura dd. 11/10/2022, per complessivi Euro 2.082,00, per assistenza nella presente procedura (all. 39);
- non sono stati compiuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

L'obiettivo dei ricorrenti è il mantenimento della proprietà della casa adibita ad abitazione familiare.

Per la soddisfazione del creditore ipotecario i ricorrenti intendono mettere a disposizione del medesimo l'intero importo erogando dall'istituto di credito finanziatore (Euro 45.000,00), entro un breve lasso di tempo dall'omologa del presente piano.

Il valore delle unità immobiliari è stato indicato in euro 64.000,00.

Nel presente piano i ricorrenti hanno considerato il prevedibile valore di realizzo di tali immobili, tenendo conto delle possibili azioni esecutive a cui tali beni potrebbero essere assoggettati.

E' noto che, già in condizioni normali, i valori immobiliari di realizzo nel contesto di aste pubbliche di vendita forzata scontano la minore attrazione che il mercato immobiliare riserva a tali procedure; in ambito di vendite forzate, una prudente previsione deve infatti considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del prezzo base (25% per ogni esperimento d'asta) e con la possibilità prevista *ex lege* di offrire il 75% del relativo prezzo base d'asta.

Tali condizioni non possono che subire un ulteriore e sensibile peggioramento dovuto agli effetti della crisi generata dalla pandemia da Covid-19.

Oltre allo scenario di prevedibile deprezzamento del valore di realizzo di cui sopra, è necessario considerare l'ulteriore aggravio per le spese necessarie ad attivare e coltivare la procedura esecutiva, quantificabili indicativamente nel 15% del valore del bene da esitare.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, nella quantificazione del valore da attribuire ai beni immobili dei ricorrenti, si ipotizza che l'assegnazione possa avvenire al secondo tentativo d'asta, con aggiudicazione secondo l'offerta minima del 75% del relativo prezzo base, offrendo quindi tale risultato a favore del creditore avente privilegio ipotecario.

Quanto sopra può essere così rappresentato:

VOCI	IMPORTI IN €
Valore degli immobili	64.000,00
Riduzione (25%) per primo esperimento d'asta deserto	(16.000,00)
Prezzo base secondo esperimento d'asta	48.000,00

Assegnazione con offerta al 75% del prezzo d'asta	36.000,00
Spese di procedura (15% valore bene)	(7.200,00)
Somma da attribuire al creditore con privilegio immobiliare	28.800,00

Emerge evidente, pertanto, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In relazione alle spese di procedura e alle somme da attribuire agli ulteriori creditori, i ricorrenti propongono il versamento dilazionato della quota parte del proprio reddito familiare, come sopra quantificata in Euro 450,00 mensili, per una durata pari a 60 mensilità (5 anni), per un importo complessivo di Euro 27.000,00.

La quota parte del reddito messo a disposizione può essere così rappresentata:

VOCI	VALORI IN €
Reddito netto mensile sig. Lombardo (media arrotondata)	1.400,00
Reddito netto mensile sig.ra Di Perna	1.000,00
Assegno mensile attuale (variabile in base all'ISEE)	200,00
A detrarre spese per mantenimento nucleo familiare	1.500,00
A detrarre rata mensile rimborso finanziamento Banca Adria Colli Euganei	450,00
Somma mensile messa a disposizione dei creditori	450,00

In definitiva, con le fonti disponibili (pari a complessivi Euro 72.000,00), la proposta formulata dai ricorrenti prevede quindi:

- entro pochi giorni dall'omologa del Piano: versamento dell'importo di Euro 45.000,00, oggetto di mutuo fondiario da parte di Banca Adria Colli Euganei, al creditore ipotecario, a saldo e stralcio del debito residuo e a fronte della contestuale cancellazione di tutti i gravami iscritti sui beni immobili dei ricorrenti;

- entro i primi 7 mesi pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- dall'8° mese ed entro il 18° mese (entro meno di 2 anni) pagamento dei creditori privilegiati in misura integrale;
- dal 19° mese ed entro il 60° mese (entro 5 anni) pagamento dei restanti creditori (chirografari per natura e privilegiati ipotecari degradati) nella misura dell' 11,40% dei loro crediti.

Concretamente, il versamento della somma mensile potrà avvenire mediante autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente ove sono domiciliati gli stipendi del nucleo familiare della somma mensile di Euro 450,00, che sarà versata su conto dedicato intestato all'Organismo di Composizione della Crisi il quale provvederà, con cadenza semestrale, al pagamento a favore dei creditori.

Il progetto di riparto è proposto nello schema di seguito riportato.

TABELLA RIASSUNTIVA PROPOSTA SODDISFACIMENTO CREDITORI

CREDITORE	NATURA DEBITO	DEBITO RESIDUO	IMPORTO PROPOSTA PAGAMENTO	% PAGAMENTO	RATA MENSILE	NR. MENSILITA'
BNL	Privilegiato garantito da ipoteca - mutui	178.872,47	45.000,00	25,16%	immediato	0
O.C.C.	Prededuzione	929,26	929,26	100,00%	450,00	6,69
Avv. Giordani		2.082,00	2.082,00			
Agenzia Entrate – Riscossione e Comune di Milano	Privilegiato	4.855,64	4.855,64	100,00%	450,00	10,79
BNL, Agos Duca-to spa, Compass Banca	Chirografari per natura e degradati	167.835,56	19.133,10	11,40%	450,00	42,52
Totale		0	72.000,00		450,00	60

In merito alla convenienza della proposta, si aggiunge che solo nell'ipotesi di omologa della presente proposta di Piano del Consumatore i creditori potranno beneficiare del maggior incasso da essa ricavabile, tenuto conto che -come si è detto- l'alternativa liquidatoria del patrimonio condurrebbe molto probabilmente al pagamento parziale (ed in misura ridotta rispetto a quanto qui proposto) del solo creditore privilegiato ipotecario. Per rendere concretamente attuabile il piano, vi è la necessità di coordinare l'erogazione del finanziamento da parte della Banca Adria Colli Euganei con contestuale iscrizione di ipoteca di primo grado sugli immobili con il pagamento della corrispondente cifra e la conseguente cancellazione dei gravami sul medesimo immobile da parte del creditore ipotecario B.N.L.

A tal fine, si propone che il pagamento dell'importo di Euro 45.000,00 in favore del creditore ipotecario B.N.L. avvenga contestualmente alla stipula del mutuo con Banca Adria Colli Euganei, con versamento diretto al creditore ipotecario e contestuale cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in favore di B.N.L. ed iscrizione di ipoteca di primo grado in favore di Banca Adria Colli Euganei.

Si chiede, pertanto, che il Giudice ordini, ai sensi dell'art. 71, c. 2, d.lgs. 14/2019, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie iscritte sui beni di proprietà dei ricorrenti in favore del creditore ipotecario B.N.L. nonché di ogni altra eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole, contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo da parte dei ricorrenti con la Banca Adria Colli Euganei e al pagamento di Euro 45.000,00 in favore del creditore ipotecario B.N.L..

In ogni caso, si chiede che il provvedimento di omologa disponga in conformità all'esigenza di garantire la concreta attuabilità del piano anche sotto tale profilo.

Conclusioni

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una situazione debitoria che i ricorrenti vogliono fortemente onorare, seppur in quota parte.

La crisi finanziaria è palese e trova nello strumento offerto dal d.lgs. 14/2019 l'unica possibilità concreta per i ricorrenti di affrontare il futuro in chiave costruttiva e di tornare a sperare in una vita più serena e dignitosa per l'intero nucleo familiare.

Del resto, l'intervento della Fondazione e dell'Istituto di credito finanziatore è una circostanza eccezionale che non troverebbe cittadinanza fuori da un contesto giudiziale, a scapito contemporaneamente sia dei ricorrenti che del ceto creditorio; il reperimento dell'aiuto da parte della Fondazione rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'impegno che i ricorrenti stanno mettendo per rimediare alla situazione in cui, loro malgrado, si sono trovati; l'intervento della Fondazione, che l'ha portata ad attivarsi per fornire concreto supporto, non può che confermare la penosità della condizione dei ricorrenti e la loro incolpevolezza nella sua causazione, circostanze che hanno veicolato il giudizio di meritevolezza da parte del citato Ente.

L'Organismo di Composizione della Crisi incaricato ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente, in ragione della proposta di cui sopra, come da attestazione qui allegata (all. 5).

ISTANZE CAUTELARI

E' di tutta evidenza che l'eventuale avvio di procedure esecutive a danno dei beni dei ricorrenti pregiudicherebbe l'attuazione del piano: si chiede, pertanto, che il Tribunale intestatò voglia disporre, ai sensi dell'art. 70, c. 4, d.lgs. 14/2019, la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre alle altre eventuali misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Tutto ciò premesso, gli istanti, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Gestore incaricato dott. Renato Murer,

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale di Venezia, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al d.lgs. 14/2019, voglia:

- 1) disporre con decreto che i presenti proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 2) disporre la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre alle al-

- tre eventuali misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- 3) verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione:
- omologare il piano;
- ordinare, ai sensi dell'art. 71, c. 2, d.lgs. 14/2019, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie iscritte sui beni di proprietà dei ricorrenti in favore del creditore ipotecario B.N.L. nonché di ogni altra eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole, contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo da parte dei ricorrenti con la Banca Adria Colli Euganei e al pagamento di Euro 45.000,00 in favore del creditore ipotecario B.N.L.;
- disporre, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarare chiusa la procedura;
- 4) nel caso in cui il Tribunale ritenga necessario apportare integrazioni alla proposta o produrre nuovi documenti, concedere ulteriore termine di giorni 15 per i suddetti adempimenti.

Si allega, oltre a procura e delega al deposito:


- 1) ricevuta consegna istanza nomina Gestore O.C.C.;
- 2) comunicazione preventivo O.C.C.;
- 3) ricorso dd. 16 marzo 2021;
- 4) rinuncia dd. 11 maggio 2021;
- 5) relazione del professionista incaricato ex art. 68, cc. 2-3, d.lgs. 14/2019 e relativi allegati;
- 6) elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute;
- 7) elenco composizione patrimonio;
- 8) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dei ricorrenti;
- 9) elenco stipendi, salari, pensioni e spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti;

- 10) dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
- 11) carta d'identità e codice fiscale dei ricorrenti;
- 12) documenti medici e certificato morte Lombardo Antonina Manuela;
- 13) buste paga sig. Lombardo;
- 14) buste paga e contratto lavoro sig.ra Di Perna;
- 15) visura catastale Agenzia del Territorio riportante le proprietà immobiliari dei ricorrenti;
- 16) rogito notarile del 18.02.2003;
- 17) valutazione immobile agenzia Da Vinci;
- 18) visura al PRA afferente i veicoli intestati ai ricorrenti;
- 19) estratto movimenti conti correnti;
- 20) mutuo Euro 97.435,00 del 18/2/2003;
- 21) acquisto e pagamento Mercedes Viano;
- 22) mutuo B.N.L. n. 628391 euro 60.000,00 del 4/5/2010;
- 23) atto di precetto mutuo Euro 60.000,00;
- 24) mutuo surroga n. 624452 euro 82.395,71 del 4/5/2010;
- 25) diffida mutuo surroga BNL n. 624452 euro 82.395,71;
- 26) finanziamento B.N.L. Euro 16.002,59 del 4/5/2010;
- 27) assicurazione BNL-Cardif vita/infortunio/inabilità/perdita lavoro n. 34253;
- 28) assicurazione BNL-Cardif vita/infortunio/inabilità/perdita lavoro n. 34259;
- 29) finanziamento Fidelity dd. 11/3/2013;
- 30) atto vendita Mercedes Viano;
- 31) estratto conto 2015-2016 Banca Popolare di Verona;
- 32) elenco cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia entrate – Riscossione Lombardo;
- 33) estratti ruolo Di Perna Maria Tiziana;
- 34) contratto di finanziamento AGOS DUCATO SPA nr. 48638177/PP;
- 35) contratto di finanziamento COMPASS BANCA SPA nr. 13152434 e rientro carta di credito;
- 36) rigetto dell'Agenzia entrate - Riscossione all'istanza di rateizzazione;


- 37) comunicazione PEC Compass dd. 22/6/2022;
- 38) delibera concessione mutuo Banca Adria Colli Euganei;
- 39) preavviso di fattura avv. Giordani dd. 11/10/2022;
- 40) ricorso sottoscritto dai ricorrenti.

Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura fissa pari ad Euro 98,00.

Pordenone-Venezia, 10 marzo 2023

Delfio Lombardo 

Maria Tiziana Di Perna



Avv. Nicola Giordani

